

CONTRATTO

PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA SAI – RINNOVO LOTTO 1 CATEGORIA “ORDINARI”

CIG:9846543854 CUP: F19G25000290001

TRA

LA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE (di seguito anche SDS), con sede legale in FIRENZE (FI), Piazza della Signoria n. 1 (Palazzo vecchio) Codice Fiscale n. 94117300486 e P.IVA07437940484 nella persona della Dott.ssa GIUDITTA GIUNTI, nata a [REDACTED] ([REDACTED]), il [REDACTED], C.F. [REDACTED] [REDACTED], e domiciliata, ai fini del presente contratto, presso la sede operativa della SDS, in viale della Giovine Italia n. 1/1 – Firenze, che interviene nel presente atto non in proprio, ma come Direttrice della Società della Salute di Firenze;

E

CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (di seguito anche Consorzio, appaltatore o aggiudicatario), con sede legale in Via Valdipesa n. 1, Cap. 50127 FIRENZE (FI) P.IVA/CF 04876970486, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Firenze – n. 04876970486, rap-

presentato dalla Dott.ssa Claudia Calafati, nata a [REDACTED] ([REDACTED])
il [REDACTED], C.F: [REDACTED] e domiciliata ai fini
del presente atto presso la sede legale del Consorzio;

PREMESSO CHE:

- al termine di apposita procedura aperta in due lotti, esperita ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento dei servizi di accoglienza integrata per i titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati nell'ambito del sistema SAI (Categorie Ordinari - 145 posti e Soggetti con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata - 14 posti), con Provvedimento del Direttore n. 82 del 22/12/2023, il lotto 1 dell'appalto (categoria "ordinari") veniva aggiudicato a CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE - con sede legale in Firenze (FI), 50127 VIA VALDIPESA 1, C.F. 04876970486, e P.I. 04876970486, fino al 31/12/2025, con opzioni di ripetizione/rinnovo e proroga tecnica;
- l'esecuzione del servizio è stata avviata anticipatamente dal 1/01/2024 ed il relativo contratto con l'aggiudicatario è stato stipulato in data 14/02/2024;
- in vista della scadenza del triennio di programmazione SAI 2023-2025, a seguito di presentazione di domanda di prosecuzione, il Ministero dell'Interno, con proprio decreto n. 53671

del 03/12/2025 ha ammesso e finanziato la prosecuzione dei progetti di cui è titolare la SdS di Firenze e – tra questi – il progetto 834-PR3, categoria ORDINARI, dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2028;

- la Società della Salute di Firenze ha quindi esercitato, con Provvedimento del Direttore n. 88 del 30 dicembre 2025, l'opzione di rinnovo prevista nel precedente contratto, per l'intera durata del nuovo triennio di programmazione (dal 1/01/2026 al 31/12/2028), all'importo complessivo di € 7.640.087,31 (Iva ed ogni altro onere inclusi);

- con nota pec del 31/12/2025 è stata comunicata all'aggiudicatario l'adozione del provvedimento di rinnovo e disposto l'avvio anticipato dell'esecuzione del contratto a far data dal 1 gennaio 2026;

- dalle verifiche effettuate, anche mediante la collaborazione del Comune di Firenze e con riferimento ad altre procedure, il Consorzio Co&So è risultato in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, nonché di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e ss. del D.Lgs. 50/20216;

- dal momento che lo stesso Consorzio Co&So si avvale per la realizzazione del servizio oggetto del contratto della consorziata Cooperativa Sociale Il Girasole, con sede legale in Firenze – Via Odorico da Pordenone n. 32, P.IVA/C.F.: 04991520489, le stesse verifiche, parimenti con esito positivo, sono state svolte anche sulla citata consorziata esecutrice;

- in ogni caso, l'eventuale mancanza originaria ovvero la sopraggiunta perdita dei predetti requisiti in capo all'affidatario e/o alla consorziata esecutrice, determina la risoluzione di diritto del presente contratto;

- con riferimento ai controlli antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, risulta la seguente situazione:

- il Consorzio Co&So risulta iscritto nella "whitelist" della Prefettura di Firenze;

- con riferimento, invece, alla consorziata esecutrice, Coop. Soc. Il Girasole, risulta presentata, per altra procedura, richiesta di informazione antimafia tramite BDNA ai sensi dell'art. 92, c.

3 del D.Lgs. 159/2011 con protocollo PR_FIUTG Ingresso 0127729_20250704 del 04/07/2025;

- che essendo trascorsi più di trenta giorni dalla predetta richiesta, la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell'art. 92, c. 3 del D.Lgs. 159/2011, sotto condizione risolutiva dello stesso come disciplinato nella citata normativa;

- la premessa al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli atti di gara e il contratto originari.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:

a) dalle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e, in generale, dalle norme applicabili e dai principi della pubblica amministrazione;

b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dalla specifica disciplina dei progetti SAI ed in particolare il decreto ministeriale del 18 novembre 2019 “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)” e dal manuale unico di rendicontazione dei progetti SAI – vers.2.0 di Aprile 2025;

TUTTO CIO' PREMESSO

intendendo definire con il presente documento i termini e le condizioni generali che regoleranno l'affidamento del servizio oggetto dell'appalto, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che – unitamente agli altri atti richiamati – costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;

LE PARTI

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Disposizioni regolatrici dell'appalto

La realizzazione del servizio oggetto del presente contratto è affidata dalla SDS ed accettata dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti,

obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dagli originari atti di gara e dal contratto oggetto di rinnovo che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente anche laddove non materialmente allegati al presente atto e che ne formano parte integrante e sostanziale.

In particolare, copia dell'originario capitolato speciale d'appalto, controfirmata per integrale accettazione dall'affidatario è custodita agli atti della Società della Salute di Firenze.

Ai sensi del D.Lgs 81/2008, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione del servizio si ritiene che non sussistano interferenze tra il personale dell'Ente committente e quello dell'affidatario. Qualora, in corso di svolgimento del servizio, per avvenimenti imprevisti che dovessero intervenire, si accertasse l'esistenza di rischi da interferenza e sorgesse pertanto la necessità di redazione del DUVRI, le parti si impegnano alla sua elaborazione.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

La Società della Salute di Firenze, come sopra rappresentata ed in esecuzione degli atti in premessa richiamati, affida a CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Via Valdipesa n. 1, Cap. 50127 FIRENZE (FI) P.IVA/CF 04876970486, come sopra

rappresentato, che accetta, l'esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione dei **servizi di accoglienza integrata per i titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati nell'ambito del sistema SAI – lotto 1 – categoria “Ordinari”**, per 145 posti complessivi di accoglienza, per il triennio 2026/2028, alle condizioni tutte riportate negli originari atti di gara e nel contratto oggetto di rinnovo, con la sola eccezione della durata e dell'importo contrattuale, di seguito specificati, agli artt. 3 e 4. È compreso nell'appalto anche tutto quanto non espressamente indicato in progetto, ma comunque necessario per la completa e funzionale realizzazione del servizio.

Art. 3 – Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata iniziale di 36 mesi a decorrere dal **01/01/2026** al **31/12/2028**.

Al termine del periodo di validità del rinnovato affidamento, in caso di indizione di nuove procedure di scelta del contraente, la durata del presente contratto potrà essere prorogata (cd proroga tecnica – art. 106, c. 11 del D.Lgs 50/2016) limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ed in ogni caso per un periodo non superiore a sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SDS.

In caso di adesione della SDS ad eventuali bandi per l'ampliamento dei posti o di altre necessità di incremento/potenziamento delle prestazioni, non necessariamente connesse all'incremento del numero dei posti, ma comunque subordinate ad un aumento del budget riconosciuto dal Ministero dell'Interno, potrà essere richiesto all'aggiudicatario un aumento delle prestazioni di accoglienza fino al 40% del valore originario del contratto, per l'intera durata dello stesso, incluse le opzioni di prosecuzione.

Art. 4 – Importo contrattuale

L'importo contrattuale per la realizzazione del servizio dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 viene determinato in € 7.640.087,31 (IVA inclusa).

Il corrispettivo previsto resta fisso e invariabile per l'intera durata del contratto, essendo stata già stata attivata la clausola di revisione dei prezzi prevista nell'originario capitolato speciale d'appalto e correlata al nuovo finanziamento per il triennio 2026/2028.

Art. 5 – Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato polizza fideiussoria n. 505369137 e relativa appendice n. 210395543 rilasciate da Allianz Spa per una somma garantita di 291.050,00 (EURO duecentonovantunmilacinquanta/00), resa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, in favore della

Società della Salute di Firenze. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Società della Salute, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte della Società della Salute qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Società della Salute ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dal-

la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La Società della Salute ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi previsti dal presente contratto.

Art.6 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto della Società della Salute e/o di terzi.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la SDS da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Al fine di garantire la copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti alla Società della Salute o al suo personale, ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici,

l'Appaltatore ha depositato copia delle seguenti polizze assicurative :

- Polizza assicurativa RCT e RCO Alliance Enterprise Liability n. 500528515 stipulata dal Consorzio Co&So (in corso di validità), con relativa appendice di dichiarazione n. 113667479;
- Polizza assicurativa RCT e RCO Unipol SAI n. 1/72417/65/207653589 stipulata dalla Coop. Soc. IL GIRASOLE (in corso di validità), con relativa appendice di variazione n. 15;

per la copertura di tutti i rischi connessi alla realizzazione del servizio e sopra richiamati, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore.

Art. 7 – Fatturazione e pagamenti. Tracciabilità dei flussi

finanziari

Le fatture o i documenti contabili equipollenti, emesse con cadenza connessa alla ricezione da parte della SDS delle rate di finanziamento del progetto da parte del Ministero dell'Interno, dovranno essere indirizzate alla Società della Salute, Viale della Giovine Italia 1/1, 50122 Firenze.

Le fatture in formato elettronico dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- il Codice IPA:UFGYXG;
- i Codici CIG:9846543854 e CUP: F19G25000290001;
- il Numero del Provvedimento di rinnovo del contratto originario;

oltre agli altri elementi obbligatori anche ai fini del versamento dell'IVA.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento delle stesse. Qualora si verificano contestazioni, i termini di pagamento verranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

L'appaltatore si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.

Tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto avverranno sul conto corrente dedicato comunicato dall'appaltatore all'avvio del servizio e rechneranno il CIG e il CUP associati al servizio.

L'Amministrazione verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti del soggetto affidatario che gli stessi siano disposti sul conto corrente dedicato indicato ai sensi della normativa richiamata. In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta.

Art. 8 – Modalità e termini di esecuzione del contratto

L'appaltatore, ai sensi delle clausole e norme richiamate espressamente nel presente contratto conferma di accettare tutto quanto attiene le modalità e i termini di esecuzione della fornitura, penali, garanzie, obblighi ed oneri a carico dell'aggiudicatario, e risoluzione contrattuale.

Art. 9 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Società della Salute e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società della salute ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla SDS stessa.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali – Nomina del responsabile esterno per il trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg UE 2016/679 del 27/04/2016 e dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii..

le parti del presente contratto sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, il Consorzio contraente, per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione del presente contratto di servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 28 Reg UE 2016/679, quale "Responsabile del trattamento", dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. a tutte le prescrizioni di seguito elencate e a quelle successive che il titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Il "Responsabile esterno" deve:

- trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire i servizi di cui al presente contratto di appalto;
- trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento della finalità che determina anche la durata del trattamento stesso e comunque al termine dell'affidamento dell'incarico i dati personali di titolarità della Società della Salute non potranno più essere trattati dal Consorzio in indirizzo: i dati dovranno essere (cancellati o restituiti) alla Società della Salute e dovranno es-

sere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;

- rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dalla Parte Prima - Titolo V - del Dlgs 196/2003 e dal relativo allegato B e dall'art 32 del Reg. UE 2016/679. In particolare – in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati il Consorzio si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dalle dal D.Lgs 82/2005 e norme AGID e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia;

- garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri dipendenti ed impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità del Consorzio CO&SO e abbia accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;

- farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricorrere ad altri responsabili del trattamento (ciascuno diventa “sub- responsabile del trattamento”) che devono rispettare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 Reg. Ue 2016/679. Il “sub

responsabile del trattamento” è autorizzato a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti al Consorzio CO&SO ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità.

Se il Consorzio CO&SO ricorre a “sub responsabili del trattamento”, essi saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso livello di protezione previsto nel presente contratto.

Il “Responsabile esterno” deve:

- mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dall’allegato “Piano Aziendale misure di sicurezza ICT (AGID)- Prescrizioni per fornitori”;
- mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonomizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati (privacy by design);
- mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica attività del trattamento, con riferimento alla quantità dei dati personali raccolti, alla portata del trattamento, al periodo di conservazione e all’accessibilità (privacy by default);

Con apposito atto di nomina, la Società della Salute nomina il Consorzio CO&SO quale Responsabile del trattamento dei dati personali. Il Consorzio CO&SO accetta tale nomina secondo il modello e le clausole predisposte dalla Società della Salute di Firenze. Il Consorzio CO&SO è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

Art. 11 – Stipula del contratto e spese contrattuali

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente.

Le operazioni di cui al presente atto sono soggette alle norme relative all'istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i..

L'appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 82, co. 5 del D.Lgs 117/2017 il presente atto è esente dal pagamento dell'imposta di bollo in quanto il Consorzio CO&SO risulta possedere la qualifica di Ente del Terzo Settore, iscritto al RUNTS al numero di repertorio 19686.

Le parti sottoscrivono il presente atto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/05.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze, [data delle sottoscrizioni digitali]

Per la Società della Salute di Firenze

La Direttrice

Dott.ssa Giuditta Giunti

GIUNTI

GIUDITTA

A

Firmato
.digitalmente da
GIUNTI GIUDITTA
Data: 2026.03.05
12:07:38 +01'00'

Per Co&So –Consorzio per la cooperazione e la solidarietà –
consorzio di cooperative sociali – Società Coop. Soc.

La Legale Rappresentante

Dott.ssa Claudia Calafati

CALAFATI
CLAUDIA
05.03
.2026
10:19:46
UTC